

**DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026
113/2026/C**

CONFERIMENTO AL *OMISSIS* E ALL' *OMISSIS* DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE INTRODOTTO CON ORDINANZA DEL TAR LAZIO, SEZ. I, 13 FEBBRAIO 2026, N. 2796

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- l'art. 24 e l'art. 134 della Costituzione;
- la legge 11 marzo 1953, n. 87;
- gli articoli 14, 29, 119, comma 1, lettera b), 133, comma 1, lettera l) e 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- gli articoli 1, 5 e 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136 (di seguito: decreto-legge 104/2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2023, 82/2023/A (di seguito: deliberazione 82/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2024, 272/2024/C (di seguito: deliberazione 272/2024/C);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2024, 288/2024/C (di seguito: deliberazione 288/2024/C);
- l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma (di seguito: TAR Lazio), Sez. I, 13 febbraio 2026, n. 2796/2026 (di seguito: ordinanza 2796/2026);
- le Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione del 24 ottobre 2018, pubblicate in G.U. n. 264, del 13.11.2018.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 272/2024/C, l'Autorità ha deliberato di proporre ricorso giurisdizionale avverso la “*Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 1, comma 5, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*” (di seguito: Comunicazione), adottata

- dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) con provvedimento n. 31190, del 2024;
- con nota in data 9 luglio 2024 (prot. Autorità 450303, del 9 luglio 2024), l’Avvocatura Generale dello Stato ha dichiarato di non poter assumere il patrocinio, in quanto impossibilitata, in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 104/2023, a formulare eccezioni di legittimità costituzionale ed istanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a motivo del proprio ruolo istituzionale;
 - atteso il diniego di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, con deliberazione 288/2024/C, l’Autorità ha affidato al *omissis* e all’*omissis* il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell’Autorità, ai fini della proposizione dinanzi al TAR Lazio del ricorso giurisdizionale avverso la Comunicazione di AGCM;
 - nell’ambito del suddetto giudizio promosso dall’Autorità, con l’ordinanza 2796/2026, il TAR Lazio ha disposto la rimessione, alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 104/2023, in considerazione della possibile violazione del principio di ragionevolezza, ai sensi dell’art. 3 Cost., oltre che dell’art. 97 Cost. (ordinanza iscritta al reg. ord. n. 44 del 2026);
 - l’ordinanza 2796/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2026; da tale pubblicazione decorre il termine di 20 giorni per il deposito dell’atto di costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale;
 - il *omissis* e l’*omissis*, ambedue abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori ed esperti di diritto amministrativo ed europeo, sono già assegnatari dell’incarico di patrocinio legale nel giudizio *a quo* in forza della richiamata deliberazione 288/2024/C; i predetti avvocati si sono dichiarati disponibili a patrocinare l’Autorità anche nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale.

RITENUTO CHE:

- sia necessario costituirsi nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale;
- sia opportuno, al fine di assicurare il tempestivo ed efficace esercizio del diritto di difesa dell’Autorità, anche in ragione dei tempi ristretti ed ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato B alla deliberazione 82/2023/A, per la costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale, estendere l’incarico già assegnato agli attuali patrocinanti, il *omissis* e l’*omissis*, anche al predetto giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.
- sia urgente affidare detto patrocinio, nel rispetto dei termini per la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, al fine di non incorrere in decadenze processuali

DELIBERA

1. di affidare al *omissis* e all'*omissis* il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Autorità nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale introdotto con ordinanza del TAR Lazio, Sez. I, 13 febbraio 2026, n. 2796/2026;
2. di dare mandato alla Direzione Legale e alla Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire;
3. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul codice conto UU.1.03.02.99.000 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua